

REGOLAMENTO DEL MERCATO ATFUND

12 LUGLIO 2021



Regolamento del Mercato ATFund

Indice

Glossario

Disposizioni generali e Strumenti ammessi alla negoziazione	100
Operatori	1000
Modalità di negoziazione	2000
Informativa	3000
Liquidazione	4000
Vigilanza mercato	5000
Procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni	C

Il Regolamento è suddiviso in articoli riconoscibili per essere contenuti nei riquadri.

Inoltre sono previste delle "linee guida" che formano parte integrante del Regolamento stesso.

Gli articoli del Regolamento che prevedono le linee guida sono contrassegnati dalla notazione "G".

Le linee guida sono divise in Sezioni (Sec.) contrassegnate da un numero identificativo.

Gli articoli del Regolamento che prevedono un rinvio alle Procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni sono contrassegnati dalla notazione "C".

Glossario

Termine	Significato
Accesso elettronico diretto	Indica il collegamento al mercato come definito all'articolo 4(1)(41) della Direttiva n. 2014/65/UE, articolo 20, del Regolamento n. 2017/565/UE e articolo 2(1)(d)(ii) della Direttiva n. 2014/65/UE
Ammissione alla negoziazione	Indica l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione sul mercato ATFund
Avviso	La pubblicazione redatta e diffusa da Borsa Italiana contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato ATFund
Borsa Italiana	Indica la società di gestione "Borsa Italiana S.p.A"
Condizioni Generali di fornitura dei servizi	Indica i termini e le condizioni che regolano il rapporto tra Borsa Italiana e gli operatori concernenti la partecipazione degli operatori al mercato ATFund
Codice di accesso	Indica il codice di negoziazione a cui sono associate specifiche configurazioni per il collegamento al mercato (CompID/traderID);
CSD	Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di regolamento titoli, ai sensi del Regolamento 2014/909/EU
Emittente	Indica l'OICR e/o la società di gestione che abbia richiesto l'ammissione alle negoziazione dei propri strumenti finanziari nel mercato ATFund .
Guida ai parametri	indica il documento di accompagnamento al Regolamento dei mercati regolamentati e relative Istruzioni, nonché ai Regolamenti dei sistemi multilaterali di negoziazione organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., denominato "Guida ai Parametri" comunicato tramite Avviso e messo a disposizione sul sito internet di Borsa Italiana ;
Interconnessione	Indica il collegamento ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazione: di clienti degli operatori ammessi, il cui collegamento può avvenire nella modalità di

“accesso elettronico diretto” oppure in altra modalità; di unità organizzative degli stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli **operatori** ammessi. Il collegamento di clienti dell’operatore, nella modalità “accesso elettronico diretto” (DEA), può avvenire per il tramite della struttura tecnologica dell’operatore (cd. accesso diretto al mercato o DMA) oppure direttamente (cd. accesso sponsorizzato, SA).

Mercati regolamentati	Indicano i mercati autorizzati ai sensi dell’articolo 44 della Direttiva 2014/65/UE
Manuale del Servizio di Negoziazione	Indica la “Guide to the new Trading System” rese disponibili sul sito internet di Borsa Italiana
Mercato ATFund	Indica il sistema multilaterale di negoziazione degli OICR aperti organizzato e gestito da Borsa Italiana
Operatore incaricato	Indica l’operatore che opera ai fini di quanto previsto all’articolo 2021.3.
Prezzo convenzionale	Indica il prezzo indicato nel sistema di negoziazione.
SDIR	Indica un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate ai sensi della Direttiva Transparency.
Sistema multilaterale di negoziazione	Indica i sistemi di cui all’articolo 4, comma 1, numero 22 della direttiva n. 65, 2014
OICR aperti	Indica gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ATFund come previsto dall’articolo 200
Tick	Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, determinato nelle Linee guida, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili;

DISPOSIZIONI GENERALI E STRUMENTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Disposizioni generali

Oggetto del Regolamento

100 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del **sistema multilaterale di negoziazione** operato da **Borsa Italiana** denominato **mercato ATFund**.

110 Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento del **mercato ATFund** e in particolare disciplina:

- 110.1 le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli **OICR aperti** alle/dalle negoziazioni;
- 110.2 le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli **operatori** alle/dalle negoziazioni e i loro obblighi;
- 110.3 le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
- 110.4 le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.

Principi organizzativi del Mercato

120 **Borsa Italiana** esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione, revoca e quella di vigilanza sul **mercato ATFund** secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.

121 **Borsa Italiana**, nella gestione del **mercato ATFund**, si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare, assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate all'articolo 120; nell'esercizio di tali funzioni gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all'Amministratore Delegato.

122 **Borsa Italiana** si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, del Regolamento e delle procedure interne.

Strumenti negoziabili sul mercato ATFund

Requisiti di ammissione

200	200.1	Possono essere ammessi nel mercato mercato ATFund le quote o le azioni di OICR aperti conformi alla Direttiva 2009/65/CE o conformi alla direttiva 2011/61/UE a condizione che non siano riservati.
	200.2	Il prospetto informativo deve indicare come modalità di offerta in Italia la negoziazione sul mercato ATFund.

Domanda di ammissione

210	Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 200, possono essere ammessi da Borsa Italiana alla negoziazione, su domanda dell' emittente conformemente a quanto previsto nelle linee guida, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi.
211	<p>La domanda di ammissione alla negoziazione, redatta secondo l'apposito modello, deve essere inoltrata a Borsa Italiana dall'emittente. Nel caso di OICR conformi alla direttiva 2011/61 deve essere fornita copia della comunicazione o autorizzazione della Consob rilasciata ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico della Finanza e inherente la commercializzazione di quote o azioni di FIA agli investitori al dettaglio.</p> <p>L'ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione del pubblico del prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.</p>

Operatore incaricato

220	E' richiesta la presenza di un operatore incaricato . Nei casi di cessazione del rapporto per qualsiasi causa deve esserne data comunicazione scritta a Borsa Italiana secondo quanto indicato nelle Linee Guida.
-----	--

- Sec. 20
20.1 *La parte che risolve il contratto di **operatore incaricato**, per inadempimento dell'altra parte, deve darne comunicazione per iscritto a **Borsa Italiana** almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione.*
- 20.2 *In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto con l'**operatore incaricato**, la comunicazione per iscritto a **Borsa Italiana** deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data di efficacia della cessazione stessa.*
- 20.3 ***Borsa Italiana** può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di **operatore incaricato** da parte di altro soggetto che assuma gli impegni.*

Negoziabilità degli strumenti

G	231	Gli OICR aperti devono inoltre essere:
	231.1	liberamente trasferibili; e

231.2 idonei alla liquidazione, secondo le modalità di cui all'articolo 4000;

232 **Borsa Italiana** può subordinare l'**ammissione alla negoziazione** a qualsiasi condizione particolare, relativa all'**emittente** e allo strumento finanziario, che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al soggetto richiedente, e può esercitare discrezionalità nell'ammettere alla negoziazione gli strumenti finanziari per cui è stata presentata domanda anche derogando alle condizioni per l'ammissione di cui agli articoli precedenti.

233 **Borsa Italiana** può rifiutare la domanda di **ammissione alla negoziazione** tenuto conto, tra l'altro, delle caratteristiche dell'**emittente**, dello strumento finanziario e **delle caratteristiche dell'operazione**. **Borsa Italiana** ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

Sec. Linea Guida

21 Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti

21.1 *I soggetti di cui all'articolo 210 presentano domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri, completa della documentazione richiesta e redatta secondo il modello reso disponibile attraverso l'apposito canale informatico messo a disposizione da **Borsa Italiana**.*

21.2 **Borsa Italiana** conferma la completezza della domanda.

21.3 *Entro 2 mesi dalla completezza, **Borsa Italiana** comunica al richiedente il rigetto della domanda oppure l'ammissione, nel caso di accoglimento della domanda e con **Avviso**, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e le informazioni funzionali alle negoziazioni.*

21.4 *I termini di cui alla linea guida Sec. 21.3 possono essere interrotti da **Borsa Italiana** con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. I termini di cui alla linea guida Sec. 21.3 possono essere sospesi su richiesta del soggetto di cui all'articolo 210.*

21.5 *La domanda si intende decaduta se entro il termine di 6 mesi dalla ricezione non venga modificata, completata o corretta.*

Sospensione e revoca degli strumenti

234 **Borsa Italiana** può disporre:

- 234.1 la sospensione dalle negoziazioni degli **strumenti finanziari**: se vengono meno i requisiti di cui agli articoli da 200 a 233; se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo; se lo richieda la tutela degli investitori;
- 234.2 la revoca dalle negoziazioni di uno **strumento finanziario**, in caso di prolungata carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento;

235 La sospensione dalle negoziazioni di uno **strumento finanziario** non può avere durata superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della sospensione, **Borsa Italiana** provvede alla revoca dalle negoziazioni dello **strumento finanziario**.

236 La sospensione e la revoca sono comunicate con **Avviso**.

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

237 L'**emittente** può chiedere l'esclusione dalle negoziazioni dal **mercato ATFund** al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- a) l'assenza di strumenti finanziari in circolazione alla data di richiesta;
- b) l'assenza di scambi nelle tre sedute di negoziazione antecedenti la data della richiesta di esclusione, secondo il calendario di negoziazione dello specifico OICR comunicato ai sensi dell'art. 310.2 lett. e); e
- c) l'impegno a non emettere e ammettere alle negoziazioni strumenti finanziari fungibili con quelli oggetto della richiesta stessa fino alla data di decorrenza dell'esclusione.

237.1 Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni, gli **emittenti** inviano a **Borsa Italiana**, apposita richiesta scritta, informando contestualmente l'operatore incaricato, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme al modello 1 e completa della stessa documentazione indicata nello stesso.

237.2 **Borsa Italiana**, acquisita la richiesta da parte dell'**emittente** ed espletate le operazioni di verifica sulla sussistenza delle condizioni a), b) e c) di cui all'art. 237, entro 5 giorni di mercato aperto dalla ricezione della richiesta, dispone l'immediata l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari.

Cancellazione dalla negoziazione

240 La cancellazione dalla negoziazione di **strumenti finanziari** è disposta da **Borsa Italiana** il terzo giorno antecedente la data di scadenza degli strumenti finanziari stessi, tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato e dei giorni in cui viene calcolato il NAV (comunicati all'emittente ai sensi dell'art. 310.2 e). Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.

Obblighi informativi

310

310.1 L'emittente comunica:

- a) il valore della quota o azione (NAV);
- b) il numero di quote o azioni in circolazione.

La comunicazione delle informazioni avviene con la modalità prevista

dall'articolo 311, nel formato elettronico indicato da Borsa Italiana, entro le ore 17 del giorno di borsa aperta successivo al giorno di negoziazione ed escludendo i giorni in cui non è calcolato il NAV, comunicati dall'emittente ai sensi dell'articolo 310.2 (e).

- 310.2 L'emittente è comunque tenuto a comunicare;
- a) l'adozione di qualsiasi misura volta a sospendere temporaneamente la sottoscrizione o il rimborso degli strumenti finanziari;
 - b) qualsiasi proposta di modifica agli schemi di funzionamento di ciascuno strumento finanziario sottoposta al vaglio delle competenti autorità, compresi la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione o l'adozione di qualsiasi provvedimento di disciplina delle crisi ai sensi del Testo Unico della Finanza o della equivalente normativa estera applicabile. Resta inteso che gli obblighi informativi degli emittenti nei confronti di Borsa Italiana sono effettuati in coerenza con il quadro normativo ad essi applicabile. La decisione di rimborso in conseguenza della liquidazione degli OICR aperti è comunicata senza indugio e in ogni caso entro il quarto giorno di mercato aperto precedente la data prevista per il rimborso;
 - c) la fissazione di date per operazioni di raggruppamento e frazionamento;
 - d) l'entità del provento di gestione, la sua data di stacco, quella di legittimazione al pagamento (record date) nonché la data di pagamento; tra la data della comunicazione ed il giorno di negoziazione "ex diritto" deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto;
 - e) i giorni del mese nei quali il valore del patrimonio netto (NAV) dell'OICR non viene calcolato a causa di una festività che riguarda il mercato principale di quotazione delle componenti del portafoglio oppure il Paese d'origine dell'agente di calcolo; tale comunicazione dovrà essere effettuata annualmente entro il 15 del mese di novembre;
 - f) qualsiasi cambiamento delle informazioni contenute nella documentazione fornita a Borsa Italiana con la domanda di ammissione.
- 310.3 L'emittente deve inviare a **Borsa Italiana**, per la pubblicazione sul proprio sito le versioni aggiornate del Prospetto, degli eventuali supplementi allo stesso, del KIID, del Regolamento di gestione e dello Statuto (ove applicabili).
- 310.4 Nel caso di emittente di diritto estero, **Borsa Italiana** può stabilire che non sono dovute le comunicazioni di cui ai commi precedenti e quelle richieste se informazioni equivalenti sono messe a disposizione del pubblico ai sensi della disciplina applicabile nel paese d'origine.

G	311	311.1	Il soggetto di cui all'articolo 210, comunica a Borsa Italiana le informazioni di carattere tecnico necessarie per il funzionamento del mercato e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 310.
	311.2		Gli emittenti trasmettono le informazioni di carattere tecnico e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 310, attraverso lo specifico canale elettronico di trasmissione se predisposto da Borsa Italiana (NIS Tech) , oppure, in caso

di suo malfunzionamento, o mancata predisposizione, mediante comunicazione al seguente indirizzo e-mail: infofi&sd@borsaitaliana.it

- 311.3 L'**emittente** preavvisa **Borsa Italiana**, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblichi informazioni privilegiate mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione.

- 312 **Borsa Italiana** può richiedere di fornire ogni ulteriore informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati. **Borsa Italiana** inoltre può richiedere di rendere pubbliche tali informazioni.

- Sec. [Linee guida](#)
 30 [Informazioni di carattere tecnico e delle **informazioni privilegiate** a Borsa Italiana](#)
- 30.1 Le negoziazione degli **OICR aperti** avviene sulla base della rilevazione del prezzo unitario dello strumento finanziario (NAV).
- 30.2 L'emittente comunica inoltre il nominativo di un referente incaricato della comunicazione delle informazioni di cui sopra e di un suo sostituto.
- 30.3 Le informazioni di carattere tecnico dovranno essere inoltrate a **Borsa Italiana** avvalendosi di uno **SDIR** ovvero al seguente indirizzo e-mail: infofi&sd@borsaitaliana.it
- 30.4 Nel caso in cui il richiedente non si avvalga di uno **SDIR**, le **informazioni privilegiate** dovranno essere inoltrate a **Borsa Italiana** mediante il seguente indirizzo e-mail: infofi&sd@borsaitaliana.it.

OPERATORI

Disposizioni generali

1000

Gli **operatori** sono i soggetti ammessi da **Borsa Italiana** alle negoziazioni nel **mercato ATFund** come successivamente stabilito.

Operatori ammessi alla negoziazione e procedura di ammissione alle negoziazioni

G	1010	Possono partecipare alle negoziazioni nel mercato ATFund i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida.
---	------	--

Sec. *Linea Guida*
100 **Operatori ammessi alle negoziazioni**

100.1 *Possono partecipare alle negoziazioni nel **mercato ATFund**:*

- a) *i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;*
- b) *le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;*
- c) *le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE e le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e, ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione, degli Stati Extracomunitari nei quali Borsa Italiana può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 70 del TUF;*
- d) *i soggetti autorizzati dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono soddisfare il requisito di cui alla lettera e), punto 2.*
- e) *le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente che negozino per conto proprio nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera d), del TUF, alle seguenti condizioni:*
 1. *sussistenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, di requisiti di sufficiente buona reputazione;*
 2. *istituzione di una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree*

*operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; **Borsa Italiana** si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità);*

3. possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.

- 100.2 *La partecipazione delle imprese di cui alla Linea guida Sec. 100.1, lettera e), aventi sede in uno Stato extra EU è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti autorità di vigilanza dello Stato d'origine.*

G	1011	Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato ATFund, l'operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle linee guida.
	1012	Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all' operatore l'avvenuta ricezione della richiesta di cui all'articolo 1011 con l'invito a completare la documentazione di partecipazione, l' operatore è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'articolo 1301, nonché del presente Regolamento e delle relative linee guida nella misura in cui siano nelle more applicabili.
	1013	Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta dell' operatore . Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all' operatore , qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.

- Sec. 110 Linee Guida
Procedura di ammissione alle negoziazioni
- 110.1 *La richiesta di cui all'articolo 1011 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a **Borsa Italiana** della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana**, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.*
- 110.2 *Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 1012, l'**operatore** è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di **Borsa Italiana** con i seguenti dati:*
- a) *informazioni relative ai requisiti di partecipazione;*
 - b) *informazioni relative all'offerta del servizio di "accesso elettronico diretto" specificando se avviene attraverso la struttura tecnologica dell'operatore, configurando un DMA, oppure direttamente, configurando un accesso sponsorizzato;*
 - c) *dichiarazione dalla quale risulti che prima dell'utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l'operatore ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l'ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;*
 - d) *informazioni relative alla "negoziazione algoritmica ad alta*

frequenza”;

- e) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi, comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;
- f) dichiarazione dalla quale risultati che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risultati altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell'ambito dei sistemi dell'operatore o nell'ambito delle funzionalità di mercato (*kill functionality*);
- g) in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione dichiarazione di cui all'articolo 1100, comunicata dall'**operatore** e dall'intermediario aderente al servizio di liquidazione;
- h) nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma la sussistenza dei requisiti di buona reputazione dei soggetti ivi indicati;
- i) nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma che è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari;
- j) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società dalla quale risultati che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.
- k) per gli operatori che offrono il servizio di “accesso elettronico diretto” a clienti sponsorizzati:
 - 1. richiesta di uno specifico codice di accesso per ciascun cliente sponsorizzato e, ove presenti, per ciascuno dei suoi sub-delegati.
 - 2. dichiarazione con la quale l'operatore conferma di aver verificato l'idoneità dei clienti sponsorizzati e, ove presenti, dei loro sub-delegati ai sensi del Regolamento UE 589/2017 e attesta il rispetto da parte di tali soggetti dei requisiti di partecipazione previsti per gli operatori;
 - 3. richiesta di attivazione delle opportune funzionalità necessarie per sospendere l'accesso del cliente sponsorizzato, e, ove presenti, dei suoi sub-delegati per procedere alla cancellazione massiva degli ordini ineseguiti da esso immessi e per monitorare in tempo reale l'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato e, ove presenti, dei suoi sub-delegati;
 - 4. per ciascun codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato e, ove presenti, per ciascun codice dedicato ai suoi sub-delegati, elenco degli addetti all'attività di negoziazione autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse riferibili al codice di accesso dedicato a ciascuno di tali soggetti. Tale elenco deve rispettare i requisiti di cui alla linea guida 160.3;
 - 5. indicazione del nominativo del referente per la funzione di information technology per l'operatività del cliente sponsorizzato, e ove presenti, dei suoi sub-delegati reperibile durante l'orario di mercato, se differente dal referente per la funzione di information technology dell'operatore;
 - 6. Dichiarazione con la quale si attesta di avere accesso alle informazioni relative alla attività di negoziazione dei soggetti sub-delegati al fine di consentire a **Borsa Italiana** di fornire le

eventuali informazioni richieste dall'autorità competente.

- 110.3 *Gli operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana che intendano richiedere l'adesione al mercato ATFund inoltrano a Borsa Italiana la versione semplificata della "Richiesta di Servizi". Borsa Italiana, fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere le informazioni già fornite dall'operatoro in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione da essa stessa gestiti. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.*
- 110.4 *Nei casi di indisponibilità del Portale di Membership di Borsa Italiana gli operatori possono trasmettere la documentazione di partecipazione a Borsa Italiana secondo altre modalità di comunicazione previste dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi.*

1015	Gli operatori assicurano la permanenza dell'autorizzazione e dei requisiti di cui all'articolo 1010 nonché delle condizioni di cui all'articolo 1020.
------	---

1016	Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di: a) sospensione o cancellazione dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza; b) amministrazione straordinaria; c) liquidazione coatta amministrativa; d) altre procedure concorsuali; e) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l'impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni e regolare le obbligazioni assunte, Borsa Italiana può sospendere o escludere l'operatoro dalle negoziazioni.
------	---

1017	Il venir meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di escludere l'operatoro.
------	---

Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni

G 1020	L'ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, delle seguenti condizioni, che dovranno sussistere in via continuativa:
1020.1	adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro

		compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato;
	1020.2	sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;
	1020.3	adeguate procedure interne e di controllo dell'attività di negoziazione;
	1020.4	adeguate procedure di liquidazione.
G	1020.5	L' operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle linee guida Sec. 130.
G	1020.6	L'ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica dell'adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida Sec. 500, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica). Si applica la linea guida Sec. 135;
	1020.7	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l' operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida

- Sec. Linea Guida
 120 Requisiti di partecipazione
- 120.1 L'**operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020 deve attestare che:
- a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale;
 - b. gli obblighi di cui al comma a) e b) si applicano agli operatori che svolgono l'attività di negoziazione su strumenti finanziari anche attraverso l'utilizzo di sistemi che non prevedono l'intervento umano. Tali sistemi sono programmati nel rispetto delle regole, delle modalità di funzionamento del mercato e degli strumenti tecnici funzionali all'attività preposta. Gli addetti alla programmazione di detti sistemi possiedono un'adeguata qualificazione professionale;
 - c. è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del presente **Regolamento**. Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di **Borsa Italiana**. L'**operatore** comunica a **Borsa Italiana** il nominativo del compliance officer, che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'**operatore** comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il **Portale di Membership di Borsa Italiana**;
 - d. si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione, tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di liquidazione che tengano conto delle

- e. caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;
- e. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'**operatore** comunica a **Borsa Italiana** il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'**operatore** comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana**.
- 120.2 Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'**operatore** si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali **Borsa Italiana** ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. conformance test). La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso o dal sistema di negoziazione del mercato, con le modalità indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. La certificazione di conformità deve essere svolta anche per ciascun collegamento diretto di clienti sponsorizzati (cd. accesso sponsorizzato). Per l'effettuazione del conformance test è richiesta la sottoscrizione di specifiche condizioni generali di fornitura del servizio.
- 120.3 Gli addetti alle attività di negoziazione possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi esclusivamente qualora gli operatori per cui essi operano appartengano al medesimo gruppo.
- 120.4 L'**operatore** si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui alla linea guida Sec. 120.3 nonché di quelle previste in capo al compliance officer purchè resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L'**operatore** ne deve informare **Borsa Italiana**. Nell'accordo tra **operatore** e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'**operatore** si avvale.
- Linea Guida*
 Sec. Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi telematici
 130
- 130.1 Ai sensi dell'articolo 1020.5 l'**operatore** può avvalersi di **Borsa Italiana** o di soggetti terzi per:
- b) il collegamento con il mercato;
 - c) le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing odi facility management).
- 130.2 Il collegamento con il mercato può essere offerto, oltre che da **Borsa Italiana** stessa, esclusivamente da una società specificatamente accreditata da **Borsa Italiana**.

Italiana.

- 130.3 La società che offre il collegamento al mercato può prevedere che la singola connessione sia condivisa tra più operatori, nel rispetto di specifici criteri di segregazione. In tal caso la società che offre il collegamento al mercato è qualificata come Centro Servizi e a tal fine deve avere *in essere con Borsa Italiana apposito contratto che prevede, tra l'altro:*
- d) *la possibilità per Borsa Italiana, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana;*
 - e) *la possibilità per Borsa Italiana di limitare il numero di operatori ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;*
 - f) *l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery.*
 - g) *la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui alla precedente linea guida 130.1, lettera b).*
- 130.4 **Borsa Italiana** si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui alla linea guida Sec. 130.3 agli **operatori** che forniscono il collegamento al mercato ad altri **operatori** del proprio gruppo.
- 130.5 **L'operatore** deve informare **Borsa Italiana** della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a **Borsa Italiana**, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui **l'operatore** si avvale.
- 130.6 **L'operatore** deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.
- 130.7 *Dal contratto fra soggetto terzo e **operatore** deve altresì risultare se il soggetto terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'**operatore**, fermo restando nel caso di Centro Servizi che il contenuto dell'affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il soggetto terzo si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per **Borsa Italiana** di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il terzo di cui si avvale.*
- 130.8 Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.

Sec. 135 Linea Guida
Adesione ai servizi di liquidazione

- 135.1 Ai sensi dell'articolo 1020.6, **L'operatore** deve aderire direttamente o indirettamente ai servizi di liquidazione indicati alla linea guida 400.2.
- 135.2 **L'operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020.6, deve

attestare:

- i) nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la partecipazione al servizio sistema X-TRM;
- ii) nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la partecipazione per suo conto del liquidatore al servizio X-TRM.

1021	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo Borsa Italiana individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l'integrità dei mercati, può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione: <ul style="list-style-type: none"> 1021.1 sospensione dalle negoziazioni; 1021.2 imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle Interconnessioni; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell'operatore; 1021.3 limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di Interconnessioni, ivi inclusa la cessazione dell'accesso di clienti dell'operatore e, ove presenti, dei loro sub-delegati collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato - o segregazione di specifiche attività di negoziazione; 1021.4 imposizione di limiti operativi di collegamento. 1021.5 Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l'operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni. 1021.6 Borsa Italiana può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo. 1021.7 Dell'adozione dei provvedimenti, Borsa Italiana informa tempestivamente l'operatore.
------	--

G	1022	Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida Sec. 140, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione, in accordo con gli articoli 1020 e 1050.
---	------	--

Sec. 140	<i>Linea Guida:</i> <u>Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l'ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie</u>
140.1	<i>Gli operatori ammessi alle negoziazioni comunicano a Borsa Italiana, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana ovvero nelle altre modalità previste dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020 nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.</i>

140.2 Le modifiche di cui alla precedente linea guida Sec. 140.1 sono comunicate dagli **operatori** a **Borsa Italiana** tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché **Borsa Italiana** possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.

140.3 **Borsa Italiana** si riserva di richiedere agli **operatori** un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020, mediante invio di apposita comunicazione.

1023 Gli **operatori** rispettano il presente Regolamento, le linee guida, gli **Avvisi** relativi e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento e relative linee guida, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli **operatori** mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso **Borsa Italiana** e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

1030 Gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l'esclusione, secondo le modalità indicate nelle **Condizioni Generali di fornitura del servizio** di cui all'articolo 1301.

Impugnazione dei provvedimenti

C 1040 L'impugnazione dei provvedimenti devono seguire le procedure previste nelle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Comunicazioni degli operatori

1050 Gli **operatori** comunicano tempestivamente a **Borsa Italiana** ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

1100 Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un **operatore** si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'**operatore** e l'intermediario devono inviare a **Borsa Italiana** una dichiarazione contenente:

1100.1 l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'**operatore** fino al momento del recesso dall'accordo, comprendente anche l'attestazione di cui alla linee guida 135.2;

1100.2 l'autorizzazione alla sospensione dell'**operatore** da parte di **Borsa Italiana** su richiesta e responsabilità dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra **operatore** e intermediario.

Controllo del rispetto del Regolamento

Attività di verifica e forme di cooperazione

1210	Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, Borsa Italiana può:
1210.1	richiedere agli emittenti e agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nei mercati e il rispetto degli obblighi informativi;
1210.2	convocare i rappresentanti degli emittenti e degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
1210.3	al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1020, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.
1210.4	L' operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 1020.6.
1210.5	Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, Borsa Italiana , acquisiti gli opportuni elementi istruttori, determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, previo avvio, quando applicabile, della procedura di cui all'articolo C020.
1212	Gli operatori sono responsabili nei confronti di Borsa Italiana per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall'operatore stesso nel cui interesse l'addetto all'attività di negoziazione sta operando. Gli operatori sono altresì responsabili nei confronti di Borsa Italiana del rispetto della Direttiva 2014/65/UE, dei Regolamenti UE 600/2014/UE e 596/2014 e del Regolamento di Borsa Italiana da parte dei propri clienti e, ove presenti, dei loro sub-delegati, collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato.
1213	Borsa Italiana può cooperare, anche scambiando informazioni, con altri mercati regolamentati e con sistemi multilaterali di negoziazione.
C 1214	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato Borsa Italiana acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione, ne dà immediata comunicazione alla Consob.

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C	1215	L'imposizione dei provvedimenti deve essere condotta in accordo con le Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.
---	------	---

Corrispettivi**Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei corrispettivi**

1300	A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi .
1301	I rapporti tra Borsa Italiana e l' operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel mercato sono disciplinati dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi conoscibili sul sito Internet di Borsa Italiana .
1302	Borsa Italiana dà notizia delle modifiche alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi , comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali stesse.

Regole di condotta

Regole di condotta

1400	Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
1400.1	compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
1400.2	porre in essere operazioni fintizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;
1400.3	compiere atti che possano ostacolare gli Operatori Incaricati nell'adempimento degli impegni assunti;
1400.4	porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse.
1401	Gli operatori devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli operatori devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti nei termini previsti.
1402	Gli operatori sono tenuti a immettere le proposte di negoziazione con le modalità ed entro i termini previsti all'articolo 2020.3 e 2020.4.

Trasmissione delle proposte

Trasmissione delle proposte al mercato

G	1450	Gli operatori sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il
---	------	--

funzionamento del mercato, incluse le proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di **Interconnessioni**, e dei loro effetti. Gli **operatori** devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l'immissione di proposte anomale in termini di quantità, controvalore e numero.

Sec. *Linea Guida*
150

150.1 *Al fine della determinazione del controvalore è considerato l'ultimo NAV disponibile*

1451 Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e l'utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, gli **operatori** devono rispettare i limiti tecnici all'immissione delle proposte fissati in via generale da **Borsa Italiana** nella **Guida ai Parametri**.

1452 Gli **operatori** possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici diversi per segregare specifiche attività di negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione. A tal fine gli **operatori** devono preventivamente prendere contatti con **Borsa Italiana**.

G 1453 Gli operatori, con le modalità indicate nelle linee guida, sono tenuti:

- a. a comunicare le informazioni necessarie per consentire l'associazione tra il contenuto delle proposte e le informazioni necessarie ad assicurare a Borsa Italiana la completezza delle registrazioni richieste dal Regolamento n. 2017/580/UE;
- b. a dotarsi degli opportuni controlli volti ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni immesse nelle proposte di negoziazione e nei sistemi preposti all'associazione delle informazioni secondo quanto indicato alla precedente lettera a);
- c. a fornire a Borsa Italiana, relativamente ai contratti eseguiti, le informazioni necessarie per adempiere al *transaction reporting*, nel caso in cui l'obbligo ricada sul mercato;
- d. ad avvalersi di uno specifico codice di accesso per segregare l'attività svolta dai clienti collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato e, ove presenti, dai loro sub-delegati. Tale codice è assegnato da **Borsa Italiana** a seguito dell'approvazione della domanda di accesso sponsorizzato da parte dell'operatore per il proprio cliente.

Sec. *Linea Guida*
155 *Trasmissione delle proposte al mercato*

- 155.1 *Gli **operatori** sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.*
- 155.2 *Gli **operatori** devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di **Interconnessioni**. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:*
- alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;*
 - ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni;*
 - tali controlli devono assicurare l'idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di **Interconnessioni**; Nel caso di "accesso elettronico diretto" che configuri un DMA oppure un accesso sponsorizzato, l'operatore è tenuto a dotarsi di procedure che consentano di assicurare che i soggetti a cui può essere garantito tale accesso rispettino i requisiti previsti dall'articolo 22 del Regolamento 2017/589/UE. Nel caso di accesso sponsorizzato oggetto di sub-delega, l'operatore è tenuto a segregare i diversi flussi di ordini dei soggetti beneficiari della sub-delega. Qualora l'operatore venga a conoscenza che un cliente collegato al mercato mediante "accesso elettronico diretto" non soddisfi più i requisiti di cui sopra, oltre a sospenderne l'accesso ne dà tempestivamente informazione a Borsa Italiana.*
 - ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore massimo e sui prezzi delle proposte immesse; L'operatore non consente al cliente sponsorizzato e, ove presenti, ai sub-delegati del cliente sponsorizzato, di immettere o modificare i parametri che si applicano ai controlli sulle proposte immesse attraverso l'accesso sponsorizzato;*
 - ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni**;*
 - alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di quantità e numero.*
- 155.3 *Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 1450, gli **operatori** si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro della quantità e del controvalore delle proposte immesse.*
- 155.4 *In particolare, gli **operatori** devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per quantità, e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli **operatori** si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.*
- 155.5 *Con riguardo alle **Interconnessioni**, gli **operatori** oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante **Interconnessioni**, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:*
- prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;*
 - istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte. Con particolare riguardo alle **Interconnessioni** che prevedano un accesso sponsorizzato, l'operatore fornisce altresì specifica formazione ai soggetti*

inclusi nell'elenco degli addetti autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse, riferibili al codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato o al codice di accesso dedicato ai suoi sub-delegati, ove presenti.

- 155.6 *Con riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso elettronico diretto al mercato gli operatori inoltre valutano se sono necessari ulteriori controlli per un'appropriata gestione delle proposte dei clienti sponsorizzati, prendendo in considerazione la natura e la complessità dell'attività da essi svolta*
- 155.7 *Gli operatori assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di **Interconnessioni** o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di **Interconnessioni** anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite **Interconnessioni**. Con riguardo alle **Interconnessioni** che prevedano un accesso sponsorizzato, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'operatore deve essere in grado, in ogni caso, di gestire la sospensione dell'accesso al mercato del cliente sponsorizzato e ove presenti, dei suoi sub-delegati, e la cancellazione massiva degli ordini immessi dagli stessi in caso di sospensione o disconnessione del cliente, di perdita del monitoraggio dell'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato e dei suoi sub-delegati, ove presenti, o di disconnessione dal mercato dell'operatore.*
- 157.8 *Gli operatori sono tenuti a comunicare per il tramite del Portale di Membership di Borsa Italiana le seguenti informazioni, necessarie per consentire di completare il contenuto delle proposte che Borsa Italiana è tenuta ad archiviare ai sensi del Regolamento n. 2017/580:*
- a) codice identificativo del cliente;*
 - b) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;*
 - c) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta.*

Gli operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. long code) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. short code), e viceversa, per tutti i mercati di Borsa Italiana.

La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.

Gli operatori ai quali non si applica il Regolamento 2014/600/UE sono tenuti a comunicare tutte le informazioni aggiuntive e non già comunicate ai della linea guida 155.7, ai fini del corretto adempimento da parte di Borsa Italiana dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 5, del citato Regolamento, con le modalità indicate nel Manuale del transaction reporting di Borsa Italiana.

Sistemi tecnologici e negoziazione

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

G	1500	Gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 1020.1 e 1050, ivi incluse le disfunzioni dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e per l'accesso al mercato dei propri clienti sponsorizzati e, ove presenti, dei loro sub-delegati.
---	------	--

G	1501	Nei casi di cui all'articolo 1500, gli operatori si attengono alle indicazioni ricevute da Borsa Italiana e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida.
---	------	---

- Sec. *Linea Guida*
 160 *Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori*
- 160.1 *Ai sensi dell'articolo 1500 gli **operatori** informano tempestivamente **Borsa Italiana** delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse. Gli **operatori** comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.*
- 160.2 *Gli **operatori** devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli **operatori** possono richiedere a **Borsa Italiana** la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici codici di accesso.*
- 160.3 *Gli **operatori** comunicano per il tramite del Portale di Membership di **Borsa Italiana** l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, il compliance officer di cui alla linea guida 120.1 oppure altri soggetti che l'**operatore** ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 1212.*
- 160.4 ***Borsa Italiana** può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell'elenco di cui alla precedente linea guida Sec. 160.3. **Borsa Italiana** comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso o al compliance officer dell'operatore. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.*
- 160.5 *Gli **operatori** devono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 e ogni modifica dello stesso per il tramite del Portale di Membership di **Borsa Italiana**. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata nel Portale di Membership. Gli **operatori** che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di accesso **possono** comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 per ciascun **codice di accesso**.*
- 160.6 *In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice identificativo dell'**operatore**, il **codice di accesso** per il quale è richiesta la cancellazione, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di*

*proposte per il quale **Borsa Italiana** procede alla cancellazione è pari a cinque.*

- 160.7 **Borsa Italiana** dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'**operatore**, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui alle linee guida Sec. 510 e 520.

MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Negoziazioni

Modalità e orari di negoziazione

2000	2000.1	Le negoziazioni nel mercato ATFund si svolgono secondo le modalità di cui all'articolo 2021 nei seguenti orari: 08.00 – 11.00 (11.00.00 – 11.00.59) immissione delle proposte
	2000.2	La conclusione dei contratti avviene in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto dell'orario indicato.

Proposte di negoziazione

2020	2020.1	La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative al OICR aperto da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto e alle modalità di esecuzione e riportano una specifica indicazione quando originino da un algoritmo o siano state immesse per il tramite di un accesso elettronico diretto . Le proposte di negoziazione possono inoltre specificare diversi parametri di validità basati sul tempo o sull'esito della proposta e contengono le ulteriori informazioni necessarie per consentire a Borsa Italiana di rispettare il Regolamento 2017/580/UE. Nel Manuale del Servizio di Negoziazione (<i>Guide to the new Trading System</i>) sono precise le modalità di inserimento di tali informazioni e i parametri ammissibili per ciascuna tipologia di proposta.
	2020.2	Sono ammesse esclusivamente proposte senza limite di prezzo.
	2020.3	Gli operatori sono tenuti a immettere le proposte di negoziazione fino a cinque minuti prima del termine delle negoziazioni e, decorso tale termine, si astengono da modificare o cancellare le proposte immesse.
	2020.4	Gli operatori incaricati sono tenuti ad immettere, in adempimento dell'impegno di cui al punto 2021.3, esclusivamente proposte della tipologia <i>named order</i> ; tali proposte possono essere immesse fino al termine delle negoziazioni.

Modalità di negoziazione

2021	2021.1	Le proposte in acquisto e in vendita, immesse dagli operatori nel rispetto di quanto previsto al 2020.3 e 2020.4, sono automaticamente ordinate in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione e se modificate perdono la priorità temporale acquisita qualora la modifica implichì un aumento del quantitativo.
	2021.2	Al termine della fase di immissione le proposte in acquisto e in vendita sono

abbinate secondo la priorità di tempo delle singole proposte.

- 2021.3 Il differenziale, tra i quantitativi in acquisto e i quantitativi in vendita, è eseguito dall'**operatore incaricato**, che si impegna a immettere proposte di acquisto o di vendita. In casi eccezionali, qualora l'operatore incaricato non soddisfi il quantitativo differenziale le proposte ineseguite sono cancellate. Gli **operatori incaricati** comunicano a Borsa Italiana l'eventuale impossibilità ad adempiere all'impegno di cui al periodo precedente. Nel caso di richiesta di esclusione dalle negoziazioni ai sensi dell'articolo 237, gli obblighi di cui al presente comma cessano a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa inviata dall'emittente ai sensi dell'art. 237.1.
- 2021.4 I contratti sono eseguiti al valore dell'azione o della quota (NAV) riferita al giorno di negoziazione e comunicata dall'emittente ai sensi dell'articolo 310.1 (e).
- 2021.5 I contratti sono valorizzati da Borsa Italiana sulla base del prezzo di cui al precedente punto e trasmessi ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri secondo quanto indicato all'articolo 4000, ai fini della loro liquidazione, nella giornata successiva a quella della conclusione dei contratti, e comunque nel rispetto dei termini di liquidazione previsti.
- 2021.6 La negoziazione avviene solo nei giorni per i quali l'emittente è tenuto al calcolo del valore della quota o azione (NAV) comunicato ai sensi dell'articolo 310.2 (e).

*Sec. Linee guida
200 Interventi straordinari di Borsa Italiana sui contratti conclusi*

- 200.1 *Nei casi in cui l'emittente, in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 310, informi di aver comunicato un NAV errato e provveda successivamente alla comunicazione del NAV corretto entro le ore 15 del secondo giorno successivo al giorno di negoziazione, i relativi contratti saranno rettificati al NAV corretto (conformemente alle disposizioni applicabili all'OICR) e inoltrati ai sistemi di liquidazione in modo da consentire il rispetto dei termini di liquidazione previsti.*
- 200.2 *Qualora la comunicazione del NAV corretto avvenga oltre il termine di cui alla precedente linea guida, i relativi contratti saranno liquidati sulla base del valore del NAV originariamente comunicato dall'emittente. In tali casi sarà cura delle controparti provvedere all'inserimento di istruzioni a rettifica (compensi) nei sistemi di liquidazione, sulla base del NAV corretto (conformemente alle disposizioni applicabili all'OICR) comunicato dall'emittente e diffuso con Avviso di Borsa Italiana.*
- 200.3 *L'emittente informa tempestivamente Borsa Italiana dei casi di impossibilità a rispettare l'obbligo di comunicazione del valore del NAV di cui all'articolo 310.1. In tali casi, qualora il NAV non sia pervenuto entro le ore 15 del secondo giorno successivo al giorno di negoziazione, i relativi contratti conclusi saranno cancellati, dandone comunicazione al mercato con le modalità previste al titolo 3000.*
- 200.4 *Il computo dei giorni di cui alle linee guida 200.1 e 200.3 è*

effettuato sulla base dei giorni di borsa aperta ed escludendo i giorni in cui non è calcolato il NAV, comunicati dall'emittente ai sensi dell'articolo 310.2, e).

200.5 *All'emittente si applica l'articolo C010 del Regolamento.*

G	2022	Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale, nella Guida ai Parametri comunicata tramite Avviso il quantitativo e il controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione..
---	------	--

Prezzo ufficiale

2100	Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dall'ultimo NAV comunicato dall'emittente per il quale sono stati conclusi contratti.
------	---

INFORMATIVA

Informativa agli operatori - Principi generali

3000	Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l'effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana , nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori , compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.
3001	Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l'eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente articolo 3000 ai clienti interconnessi.

Informativa agli operatori – Contenuti

3002	Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale: a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita; tali informazioni sono aggiornate su richiesta dell'operatore; b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente almeno il volume cumulato degli scambi; c) situazione delle proprie proposte attive sul book di negoziazione; d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.
------	--

Informativa al pubblico - Principi generali

3020	Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nel mercato, Borsa Italiana provvede alla diffusione tempestiva al pubblico anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari .
3021	Borsa Italiana non diffonde al pubblico informazioni relative all'identità degli operatori contraenti.
3022	Borsa Italiana pubblica sul proprio sito internet i dati sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento 2017/575/UE.

Informativa al pubblico – Contenuti

3030	Durante la fase di negoziazione sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascun OICR aperto negoziato, le informazioni relative alle quantità di tutte le proposte in acquisto e in vendita e il prezzo convenzionale.
------	---

3030.2 Le informazioni sui contratti conclusi relative al numero dei contratti, alle quantità negoziate e al prezzo convenzionale sono disponibili al pubblico in tempo reale, e sono aggiornate con l'indicazione del prezzo di esecuzione nel giorno di borsa aperta successivo a quello di negoziazione.

LIQUIDAZIONE

Liquidazione delle negoziazioni

G	4000	Nella giornata successiva a quella della conclusione dei contratti sul mercato, Borsa Italiana provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri, individuati nelle linee guida, i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione presso i CSD individuati nelle linee guida.
---	------	---

Sec. 400 *Linea Guida:
Servizi di riscontro e di liquidazione*

400.1 *Il servizio di riscontro e rettifica giornaliero è X-TRM.*

400.2 *I servizi di liquidazione degli strumenti finanziari sono i servizi gestiti da:*
a) Monte Titoli S.p.A
“*o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli*”¹;

Tempistica della liquidazione delle negoziazioni

4010	I contratti conclusi sul mercato ATFund sono liquidati il terzo giorno di calendario TARGET aperto successivo alla loro stipulazione.
------	--

4011	I termini di liquidazione sono calcolati escludendo i giorni in cui non è calcolato il NAV, comunicati dall'emittente ai sensi dell'articolo 310.2 (e).
------	---

Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto

4020	Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per indisponibilità dei titoli o del contante si applicano le procedure contenute nelle seguenti linee guida.
------	---

¹ La modifica entrerà in vigore con successivo Avviso

- Sec.* **Linea Guida**
402 [Avvio della procedura di esecuzione coattiva](#)
- 402.1 *Ai sensi dell'articolo 4020 del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (buy in) di cui alle linee guida Sec. 403. La richiesta di avvio della procedura di buy in deve tenere conto della eventuale buyer protection e delle caratteristiche dello strumento finanziario. Qualora l'acquirente non richieda l'avvio della procedura di buy-in si applica la linea guida Sec. 403*
- 402.2 *Ai sensi dell'articolo 4020, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (sell out) di cui alle linee guida Sec. 408.*
- 402.3 *Nelle procedure di esecuzione di buy in e sell out il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario dei mercati.*
- 402.4 *Le comunicazioni di cui alle linee guida seguenti sono effettuate via e-mail all'indirizzo ms@borsaitaliana.it.*
- Sec.* **Procedura di buy in**
403
- 403.1 *L'acquirente avvia la procedura di buy in conferendo incarico ad un intermediario (buy in agent) di provvedere all'esecuzione del buy in e inviando una buy in notice al venditore. L'acquirente dà comunicazione a **Borsa Italiana**, secondo il modello di cui all'allegato 3, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una buy in notice può essere esercitato a partire dal termine della liquidazione del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (entro le ore 18); se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).*
- 403.2 *Nella buy in notice l'acquirente indica il nominativo del buy in agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 406, provvederà ad eseguire il buy in nei termini e secondo le modalità stabilite nelle linee guida successive.*
- 403.3 *Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il quarto giorno successivo all'invio della buy in notice (data di scadenza), il giorno successivo (buy in execution date) il buy in agent provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte in bonis e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli alla buy in execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*
- 403.4 *L'esecuzione del buy in deve essere effettuata sul **mercato ATFund**, salva diversa istruzione di **Borsa Italiana** che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.*
- 403.5 *L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui alla linea guida Sec. 403.3, notifica al venditore e a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui*

all'allegato 4, gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del buy in risulti superiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dal venditore.

- 403.6 *Alla buy in execution date **Borsa Italiana** richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 403.7 *Alla esecuzione del buy in l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del buy in agent per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del buy in e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a **Borsa Italiana** dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 403.4, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del buy in. Il venditore ne dà comunicazione a **Borsa Italiana**.*

- Sec.
404 Procedura di cash settlement
- 404.1 *In tutti i casi in cui nel termine di 10 giorni calcolati a partire dalla data di regolamento, il contratto originario non sia regolato o nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro tale termine, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione degli strumenti finanziari nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (cash settlement).*

- Sec.
405 Buy in agent
- 405.1 *Ai sensi della linea guida 403.1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (buy in agent) scelto tra gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da **Borsa Italiana**.*
- 405.2 *L'acquirente può revocare l'incarico al buy in agent che non abbia eseguito il buy in provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.*

- Sec.
406 Consegna dei titoli durante la procedura di buy in
- 406.1 *Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al quarto giorno successivo alla data della buy in notice dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed all'acquirente. Quest'ultimo provvede ad informare il buy in agent.*
- 406.2 *Nel caso di cui alle linee guida Sec. 406.1, la procedura di buy in viene immediatamente annullata.*

- Sec. Pass on*
- 407
407.1 *Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del fail generato da un terzo partecipante al **mercato ATFund**, ricevuta la buy in notice, può trasferire gli effetti della procedura di buy in sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a **Borsa Italiana**, da effettuarsi utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 503.1, compilando anche il paragrafo nominato pass on.*
- 407.2 *Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a **Borsa Italiana** gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in, utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 403.5, compilando anche il paragrafo nominato pass on, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in, calcolato tenendo conto degli eventuali stacchi di proventi intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al cash settlement di cui alle linee guida Sec. 403.*
- Sec. Procedura di sell out*
- 408
408.1 *Il venditore avvia la procedura di sell out conferendo incarico ad un intermediario (sell out agent) di provvedere all'esecuzione del sell out e inviando una sell out notice all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui all'allegato 3, dell'avvio della procedura.*
- 408.2 *Il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dal termine della giornata di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).*
- 408.3 *Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della sell out notice (sell out execution date), il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*
- 408.4 *Nella sell out notice il venditore indica il nominativo del sell out agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 410, provvederà ad eseguire il sell out nei termini e secondo le modalità stabiliti nelle linee guida successive.*
- 408.5 *L'esecuzione del sell out deve essere effettuata sul **mercato ATFund**, salvo diversa istruzione di **Borsa Italiana** che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario*
- 408.6 *Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui alle linee guida Sec. 408.2 e Sec. 408.3, notifica all'acquirente e a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui all'allegato 4, gli estremi dell'operazione di esecuzione del sell out e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del sell out. Qualora il prezzo del contratto*

di esecuzione del sell out risulti inferiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dall'acquirente.

- 408.7 *Alla sell out execution date **Borsa Italiana** richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 408.8 *Alla esecuzione del sell out il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del sell out agent per il quantitativo e il controvalore in euro dell'operazione di esecuzione del sell out e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a **Borsa Italiana** dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 408.4, l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del sell out. L'acquirente ne dà comunicazione a **Borsa Italiana**.*

Sec.

409

Sell out agent

- 409.1 *Ai sensi della linea guida Sec. 408.1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (sell out agent) scelto tra gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da **Borsa Italiana**.*
- 409.2 *Il venditore può revocare l'incarico al sell out agent che non abbia eseguito il sell out, provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.*

Sec

410

Consegna del contante durante la procedura di sell out

- 410.1 *L'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della sell out notice dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il sell out agent. In tal caso la procedura di sell out viene immediatamente annullata.*

Sec.

411

Linea Guida

Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events

- 411.1 *Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione straordinaria, si applicano le procedure previste dal sistema di liquidazione individuato ai sensi dell'articolo 4000.*
- 411.2 *Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. buyer protection), informandone il mercato.*
- 411.3 *Al fine della richiesta di buyer protection dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le*

controparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.

VIGILANZA DEL MERCATO

Controlli e interventi sulle negoziazioni

5000	Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle linee guida e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi. Tali funzioni sono condotte in accordo con le procedure previste nell'articolo 1210.
5001	Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana , tra l'altro:
5001.1	controlla il corretto comportamento sul mercato degli operatori , nonché il rispetto degli obblighi dell' operatore incaricato .
5001.2	richiede agli emittenti e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 330 e 1210;
5001.3	verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, ivi incluso il contenuto delle proposte e delle informazioni richieste dal Regolamento 2017/580/UE delle procedure e di quanto altro necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
5001.4	controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
5001.5	interviene sulle condizioni di negoziazione;
5001.6	informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato o sull'andamento degli strumenti finanziari ;
5001.7	sospende tempestivamente l' operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all'articolo 1100, dandone immediata comunicazione alla Consob.

Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione

G	5010	In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può in relazione a categorie di OICR aperti o singoli OICR aperti :
	5010.1	prolungare la durata o rinviare l'inizio di una o più fasi di negoziazione;

5010.2	sospendere o ripristinare le negoziazioni.
--------	--

5010.2	sospendere o ripristinare le negoziazioni.
5011	Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 5010:
5011.1	qualora siano rilevabili andamenti anomali in termini di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento finanziario ;
5011.2	qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario ;
5011.3	qualora ricorrono motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
5011.4	in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori .

5010.2	sospendere o ripristinare le negoziazioni.
5011	Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 5010:
5012.1	dei volumi scambiati sullo strumento finanziario nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
5012.2	del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
5012.3	della diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;

5010.2	sospendere o ripristinare le negoziazioni.
5011	Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 5010:
5012.1	dei volumi scambiati sullo strumento finanziario nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
5012.2	del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
5012.3	della diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;
5013	Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l' operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana , non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo

Gestioni errori

5010.2	sospendere o ripristinare le negoziazioni.
G 5020	Borsa Italiana può disporre o effettuare:
5020.1	la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti.
5021	Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.
G 5022	Per l'espletamento della procedura di gestione errori Borsa Italiana applica all' operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle linee guida Sec. 520

- Sec.*
504 *Linee guida:
Principi generali*
- 504.1 *L'**operatore** che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nel mercato è tenuto a informare tempestivamente **Borsa Italiana**, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione.*
- 504.2 *Le comunicazioni, le richieste di gestione degli errori da parte degli **operatori** che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti possono essere effettuate previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@borsaitaliana.it; le richieste di gestione errori devono contenere gli estremi delle operazioni.*
- 504.3 ***Borsa Italiana** comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.*
- 504.4 *L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'**operatore** che ha commesso l'errore. Se le controparti contrattuali non sono note agli **operatori**, l'**operatore** che ha commesso l'errore deve contattare **Borsa Italiana**.*
- 504.5 *La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori di cui all'articolo 5022 è stabilita nelle linee guida Sec. 520.*
- Sec.*
510 *Procedura ordinaria*
- 510.1 *La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:*
 1. *la richiesta di gestione degli errori sia stata presentata a **Borsa Italiana** con la massima tempestività;*
 2. *le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore evidente.*
- 510.2 ***Borsa Italiana** informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.*
- 510.3 *L'applicazione di interventi correttivi può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da **Borsa Italiana**, solo qualora sussista l'accordo delle parti.*
- Sec.*
520 *Determinazione del corrispettivo per la gestione errori*
- 520.1 *Per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 5022, **Borsa Italiana** utilizza la seguente formula:*

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

dove:

C = corrispettivo in euro;
 N_{cp} = numero di controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;
 N_{ct} = numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.

- 520.2 *Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.*

Gestione delle disfunzioni tecniche

G	5040	Borsa Italiana , anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza:
	5040.1	stabilisce nelle linee guida le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;
	5040.2	in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori ;
	5040.3	informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli strumenti finanziari OICR aperti .

Sec. 560	<i>Linee guida: <u>Gestione delle disfunzioni tecniche</u></i>
560.1	<i>Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 5001.5, Borsa Italiana verifica in via continuativa:</i> a) <i>il collegamento operativo e informativo degli operatori al mercato;</i> b) <i>il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;</i> c) <i>il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.</i>
560.2	<i>Qualora vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di operatori, Borsa Italiana può effettuare, per uno strumento finanziario, uno dei seguenti interventi:</i> a) <i>prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;</i> b) <i>sospensione di una o più fasi di mercato;</i> c) <i>prolungamento della seduta;</i> d) <i>chiusura anticipata della seduta.</i>

- 560.3 **Borsa Italiana** valuta la significatività del numero di **operatori** coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 5040.2 anche in relazione a:
- a) natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;
 - b) modalità di collegamento ai mercati degli **operatori** coinvolti;
 - c) circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli **operatori** medesimi;
 - d) quota di mercato degli **operatori** coinvolti.
- 560.4 La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui alla linea guida Sec. 560.2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di **operatori** di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.
- 560.5 Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:
- a) con una fase che consenta agli **operatori** l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;
 - b) con le modalità di negoziazione prevista all'articolo 2000;

Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C010	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida, ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli emittenti o degli operatori all'attività di accertamento di cui all'articolo 1210, Borsa Italiana può applicare agli operatori e agli emittenti uno o più dei seguenti provvedimenti: <ul style="list-style-type: none"> C010.1 invito scritto al puntuale rispetto del Regolamento e delle relative linee guida; C010.2 richiamo scritto; C010.3 pena pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro; C010.4 sospensione dalle negoziazioni nel mercato; C010.5 esclusione dalle negoziazioni nel mercato.
C011	I provvedimenti previsti ai commi C010.4 e C010.5 sono comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040. I provvedimenti previsti dai commi C010.1, C010.2 e C010.3 possono essere comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040 qualora, a giudizio di Borsa Italiana , ciò risulti necessario od opportuno ai fini della tutela del mercato. Borsa Italiana può comunicare al pubblico il provvedimento adottato e la descrizione della violazione, senza indicare l' emittente o l' operatore oggetto del provvedimento, qualora ciò sia ritenuto sufficiente ai fini della tutela del mercato. I provvedimenti di cui all'articolo C010.1 del comma precedente possono essere comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dell' operatore oggetto del provvedimento.
C012	Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo C010, Borsa Italiana valuta la gravità della violazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in quanto applicabili: <ul style="list-style-type: none"> C012.1 impatti effettivi e potenziali sul mercato e rilevanza esterna e relativi riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente C012.2 dimensione, durata e natura della violazione C012.3 modo in cui Borsa Italiana è venuta a conoscenza della violazione C012.4 vantaggi conseguiti dall'emittente o dall'operatore per effetto della

	violazione
C012.5	reazione dell' emittente o dell' operatore alle richieste di Borsa Italiana e il suo comportamento anche pregresso
C012.6	intensità del dolo o della colpa
C012.7	funzionamento in concreto del sistema di controllo interno e di prevenzione delle violazioni
C012.8	numero e gravità delle violazioni precedentemente commesse dall' emittente o dall' operatore
C012.9	dimensione dell' emittente o dell' operatore e del gruppo di appartenenza
C012.10	violazioni di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione
C013	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l' operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.
C014	La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso .
<u>Procedura di accertamento delle violazioni</u>	
C020	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.
C021	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi C010.2, C010.3, C010.4 e C010.5, Borsa Italiana invia all' emittente o all' operatore interessato una comunicazione contenente:
C021.1	la descrizione dell'ipotesi di violazione;
C021.2	la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.
C022	La comunicazione prevista dall'articolo C021 può contenere l'indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui all'articolo C021.2, senza che l' emittente o l' operatore abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione.
C023	Qualora l' emittente o l' operatore richieda la convocazione di un'audizione

per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora **Borsa Italiana** ritenga necessaria tale audizione, **Borsa Italiana** ne fissa la data comunicandola all'**emittente** o all'**operatore**. L'**emittente** o l'**operatore** partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi **Borsa Italiana** procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, **Borsa Italiana** può fissare un nuovo termine, su richiesta dell'interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.

- | | |
|------|--|
| C024 | Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dall'articolo C023, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana , entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo C021.2. |
| C025 | Le decisioni assunte a norma del precedente articolo C024 vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 1300, sono poste a carico dell' operatore o dell' emittente . |

Riesame dei provvedimenti

- | | |
|------|---|
| C030 | L' emittente o l' operatore può chiedere il riesame del provvedimento adottato ai sensi degli articoli 1021 e C010 entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui agli articoli 1021.7 e C025 mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo C090. |
| C031 | Per i provvedimenti di cui al comma C010.1 i 15 giorni decorrono dalla comunicazione all'interessato della decisione adottata. |

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

- | | |
|------|---|
| C040 | L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 è comunicata con Avviso o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri. |
| C041 | A richiesta dell' emittente o dell' operatore è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri. |

Sospensione dei termini

- | | |
|------|--|
| C050 | I termini previsti dal presente Titolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. |
|------|--|

Diritto applicabile

C060 Il presente Regolamento, le linee guida, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.

Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria

C070 Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui all'articolo 1300 e 1451 nonché gli importi contenuti nelle linee guida Sec. 650 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Altre controversie

C080 Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo C070, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle linee guida o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo C100.

C081 Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo C090.

Collegio dei Probiviri

C090 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di **Borsa Italiana** che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso **Borsa Italiana**.

C091 I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.

C092 La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di **Borsa Italiana** provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.

C093 Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta a **Borsa Italiana** la richiesta del riesame di cui agli articoli C.030 e C.031 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.

C094 Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.

C095 Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo C100, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.

C096 Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte

soccombente.

Collegio Arbitrale

C100	Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
C100.1	la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale: - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l'oggetto della controversia; - designa il proprio arbitro; - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
C100.2	la parte alla quale è notificato l'atto di cui all'articolo C100.1 designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
C100.3	il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui agli articoli C100.1 e C100.2; in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.
C101	Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo C093. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.
C102	Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.



borsaitaliana.it